



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017312/I Data: 07/11/2017 15:12
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I, II e III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Disegno di legge "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale" **Reg. Gen. n. 490**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca
Depositato in data 27 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

17 NOV. 2017

II PRESIDENTE



Avv. Simi
27/10/17
Dott. S. S.
F. A. L. O.
S. S.

Data: Gio 26/10/2017 12:50
Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
A: Consiglio Regionale
 <protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Cc: Ufficio Legislativo <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>
Oggetto: Trasmissione Disegno di Legge - DGR 655/2017
Allegato/i: DGR n° 655 del 24.10.2017.pdf.7z(dimensione 825 KB)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di Legge proposto dall'organo di Governo:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 24 /10/ 2017 : "Proposta al Consiglio regionale del disegno di legge recante "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale" "

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.



Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 490

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0016754/E Data: 27/10/2017 11:37

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



26/10/17
Shkpf, Pective



PROVA GRATUITA



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
UDCP 00	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 24/10/2017

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta al Consiglio regionale del disegno di legge recante "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale"

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	ASSENTE
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	ASSENTE
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
 Protocollo: 0016754/E Data: 27/10/2017 11:37
 Ufficio: Segreteria Generale
 Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
 REG. GEN. N. 490

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile dell'Ufficio

Premesso che:

- a) la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce, all'articolo 21, l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione;
- b) la legge 7 giugno 2000, n. 150, reca la disciplina sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni volte a conseguire ampi livelli di diffusione delle informazioni ai cittadini, alle collettività e agli altri enti, anche mediante mezzi di comunicazione di massa;
- c) con legge regionale 6 settembre 2013, n. 13, sono state dettate disposizioni per il sostegno all'editoria libraria regionale e alla promozione dell'informazione locale;

Rilevato che:

- a) il pluralismo dell'informazione e della comunicazione è il principale strumento per l'ampliamento delle conoscenze e di formazione di una consapevole opinione pubblica, nonché di diffusione delle informazioni relative alla realtà territoriale regionale;
- b) il sostegno al sistema radiotelevisivo e all'editoria è fondamento della promozione e della valorizzazione delle conoscenze, nonché dell'imprenditoria del settore dell'informazione;
- c) il supporto all'editoria locale è il mezzo per garantire il pluralismo e scongiurare la standardizzazione dei contenuti informativi delle notizie, potendo fungere, altresì, da mezzo di sostegno alla crescita occupazionale delle nuove generazioni di professionisti del campo dell'informazione;

Considerato che, all'esito di consultazioni pubbliche, è stato redatto disegno di legge recante una disciplina organica della materia, da un lato mediante la puntuale attuazione nell'ordinamento regionale della prefata legge n. 150/2000 e, dall'altro, attraverso previsioni regolatorie nel settore dell'informazione e della comunicazione regionale;

Ritenuto di dover approvare l'allegato disegno di legge recante "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria";

Sentiti, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo del Presidente e la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

Visti:

- a) la legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- b) la legge regionale 6 settembre 2013, n. 13, "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale";

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge recante "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale", che, in uno alla relativa relazione descrittiva e alle schede di analisi di impatto della regolamentazione e di analisi tecnico-normativa, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo del Presidente, al Capo dell'Ufficio Stampa, al Consiglio regionale e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.655	del	24/10/2017	DIR GEN /DIR STAFF (*)	UOD/STAFF DIR GEN.
				UDCP 00	00

OGGETTO :

Proposta al Consiglio regionale del disegno di legge recante "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - ASSESSORE -		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>26/10/2017</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Il Vicario della Segreteria di Giunta Dott.ssa Esposito Valeria</i>		<i>26/10/2017</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>24/10/2017</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>26/10/2017</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 40.3 : Segreteria di Giunta
- 40.6 : Ufficio Stampa

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Disegno di legge recante
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale
e di sostegno all’editoria locale”

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 9 e 21 della Costituzione e dell’articolo 8 dello Statuto, riconosce il sistema integrato dell’informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico e si pone in attuazione delle previsioni normative di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 198 del 26 ottobre 2016, riconosce e promuove il pluralismo dell’informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l’impoverimento del panorama dell’informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l’innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l’avvio di imprese di giovani giornalisti.

Art. 2
(Definizioni e ambiti di intervento)

1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere con gli strumenti e le modalità più appropriate dalla Regione e dagli enti non economici da essa dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità con i principi deontologici vigenti nei campi dell’informazione, per realizzare rispettivamente servizi di:
 - a) informazione a favore dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti informatici e telematici;
 - b) azioni di comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle istituzioni territoriali, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale e alle associazioni dei campani in Italia e all’estero, nonché azioni di comunicazione interna realizzata nell’ambito dell’organizzazione regionale.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:
 - a) riconosce la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’azione della pubblica amministrazione, sia per l’amministrazione regionale sia per gli enti non economici dipendenti dalla Regione, e opera per promuovere a livello regionale e di enti locali un’informazione trasparente ed esauriente sull’operato della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni;
 - b) promuove l’esercizio delle funzioni di informazione e comunicazione istituzionale presso gli enti non economici dipendenti dalla Regione, nonché presso gli enti locali in forma singola o associata;

- c) sostiene le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione locale radiotelevisiva e cartacea, al fine di promuovere la presenza di una molteplicità di operatori;
 - d) incentiva l'occupazione nelle imprese locali dell'informazione e della comunicazione, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;
 - e) promuove lo sviluppo locale della società dell'informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali.
3. La Regione sostiene, attraverso specifiche convenzioni con le università, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione.

Capo II

Informazione e comunicazione istituzionale

Art. 3

(Attività di informazione e di comunicazione istituzionale)

1. La Regione e gli enti non economici da essa dipendenti, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 150 del 2000, organizzano servizi e promuovono interventi diretti a:
 - a) favorire la conoscenza e la socializzazione delle attività delle istituzioni regionali al fine di sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
 - b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.
2. La Regione e gli enti non economici da essa dipendenti organizzano le attività di informazione e comunicazione al fine di:
 - a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti, facendosi garante dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione fornita dall'istituzione regionale;
 - b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati;
 - c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;
 - d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunità campane residenti all'estero;
 - e) gestire le relazioni con i media;
 - f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato e aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
 - g) favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio;
 - h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica, rispettando i principi del pluralismo dell'informazione;
 - i) potenziare la comunicazione interna, la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli enti locali e con l'università, oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.
3. Le attività di informazione e comunicazione istituzionale sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate "on line" e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione e gli enti non economici dipendenti dalla Regione, in forma singola o associata, individuano, nell'ambito delle strutture organizzative interne, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, quelle deputate a realizzare attività di ufficio stampa e di informazione e quelle deputate a realizzare attività di comunicazione istituzionale.

Art. 4

(Organizzazione delle attività di informazione)

1. Le strutture interne deputate a realizzare attività di ufficio stampa e di informazione provvedono a:

- a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, nonché con le testate giornalistiche online registrate secondo quanto previsto dall'attuale ordinamento, in particolare con quelli aventi sede e operanti sul territorio regionale;
- b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività dell'ente mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;
- c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità;
- d) organizzare eventi, servizi giornalistici e conferenze stampa, con la partecipazione degli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, nonché con le testate giornalistiche online registrate secondo quanto previsto dall'attuale ordinamento;
- e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione;
- f) curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.

2. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito delle strutture dedicate è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, i coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 150 del 2000.

Art. 5

(Organizzazione delle attività di comunicazione istituzionale)

1. Le attività di comunicazione istituzionale della Regione e degli enti non economici dipendenti dalla Regione comprendono:

- a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2000;
- b) la guida e l'informazione al pubblico sui servizi erogati dall'ente;
- c) la gestione delle procedure di reclamo;
- d) le funzioni per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e per l'accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito delle strutture dedicate è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).

Art. 6

(Organizzazione delle funzioni di informazione e comunicazione presso la Regione)

1. L'organizzazione delle strutture interne della Giunta regionale deputate all'ufficio stampa e all'informazione nonché quelle deputate alla comunicazione istituzionale sono disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania).
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 150 del 2000, i Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono rispettivamente avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi e gli apparati dell'informazione.

Art. 7

(Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione)

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale approvano, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, secondo le rispettive competenze e nell'ambito delle risorse disponibili, il rispettivo "Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione" recante indirizzi e previsioni di intervento. Il Programma comprende:
 - a) la programmazione dell'attività annuale di informazione e comunicazione istituzionale;
 - b) gli indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione;
 - c) una sintetica illustrazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - d) specifiche previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.
2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie e un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

Capo III

Editoria radiotelevisiva locale

Art. 8

(Beneficiari)

1. Ai fini dell'articolo 1 della presente legge, sono destinatari degli interventi di sostegno all'editoria radiotelevisiva locale le emittenti radiofoniche e televisive, via etere, digitale terrestre e con tecnologie satellitari, e le agenzie di servizi televisivi che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) iscrizione da almeno un anno nel registro operatori della comunicazione (ROC) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
 - b) aver presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ove consentito dall'ordinamento, la domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 23 comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dalle successive modificazioni allo stesso, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

- c) presenza di una redazione giornalistica composta da giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all'Albo dei giornalisti previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) e, ove previsto dall'ordinamento, con la testata giornalistica iscritta al Tribunale competente;
 - d) dedicare all'informazione locale autoprodotta una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7-23.00) pari a una quota complessiva di cui almeno il 60% dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione.
4. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi di cui alla presente legge:
- a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande di contributo.
 - b) le emittenti televisive che svolgono attività con carattere prevalente di televendita come disciplinate dalla vigente normativa.
5. Con la delibera di cui al comma 2 sono, inoltre, individuate:
- a) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo;
 - b) i tempi e le procedure per l'erogazione del contributo;
 - c) i controlli successivi all'erogazione del contributo;
 - d) ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 9

(Misure di sostegno)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, la Regione finanzia attraverso il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale di cui all'articolo 12 della presente legge interventi volti a sostenere:

- a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali;
- b) la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;
- c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale;
- d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa locali con sede in Regione Campania per la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali di un flusso informativo completo e costantemente aggiornato;
- e) la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani, sostenendo le emittenti che dedicano la maggior parte del proprio palinsesto all'informazione giornalistica;
- f) le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni e della cultura campana, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine campana;
- g) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo (contenuti realizzati dai lettori e dagli utenti, tv di strada), con l'indispensabile ruolo di mediazione e verifica delle informazioni garantito dalla redazione e dai giornalisti iscritti all'Ordine, attraverso l'interattività garantita dalla Rete e dai nuovi media;
- h) l'assunzione e la stabilizzazione di personale giornalistico, tecnico ed amministrativo con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
- i) la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, giornalisti e personale tecnico;
- l) l'informazione e la comunicazione sull'Unione Europea in ambito regionale;
- m) studi e ricerche che permettano la conoscenza e l'aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione dei sistemi di comunicazione radiotelevisiva;
- n) corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione radiotelevisiva, con riferimento alle nuove tecnologie e all'uso appropriato e non discriminatorio del linguaggio.

Capo IV
Stampa quotidiana e periodica locale

Art. 10
(Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente capo gli editori e gli operatori della stampa quotidiana e periodica che operano sul territorio regionale e che sono regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio, nonché osservano le previsioni del Testo unico dei doveri del giornalista.

Art. 11
(Misure di sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione, attraverso il "Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale" di cui all'articolo 12, della presente legge supporta interventi a favore della stampa locale quotidiana e periodica.

2. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui al presente capo sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
- b) priorità per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di cittadinanza;
- c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare, a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
- d) priorità per i progetti che promuovono l'educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;
- e) innovatività della proposta e utilizzo di nuove tecnologie.

3. La delibera di cui al comma 2 disciplina i contenuti tecnici, i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

Capo V
Norme finanziarie e finali

Art. 12

(Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché al fine di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa locale, ad integrazione di quanto disposto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è istituito un fondo ad esaurimento denominato "Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale".

2. Con delibera di Giunta regionale sono adottate le modalità e i criteri di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al Fondo del comma 1, nonché la misura massima degli stessi.

3. La perdita dei requisiti di cui alle delibere previste agli articoli 8 e 11 della presente legge, nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo e la sua completa erogazione, costituisce causa di decadenza dai contributi, con recupero delle somme eventualmente erogate. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi.

4. Il contributo è comunque revocato qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario.

Art. 13

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti ai capi III e IV della presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, e dell'art. 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'art. 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 500.000 per l'anno 2017 e 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sulla Missione I, Programma I, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria 2017 – 2019.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il pluralismo dell'informazione e della comunicazione rappresenta uno strumento di crescita sociale e culturale, nonché per i cittadini un importante diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale, in cui si trovano a operare e confrontarsi quotidianamente sia gli operatori dell'amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali, sia gli operatori privati.

Il presente disegno di legge, al fine di garantire le necessità di informazione e comunicazione dei cittadini, ha il duplice obiettivo di dare una migliore attuazione alle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", cui è dedicato il secondo capo, e di offrire misure di sostegno agli operatori del settore, anche rispetto all'evoluzione del mercato imposta dalle nuove tecnologie, attraverso le norme contenute al terzo e al quarto capo che integrano le previsioni dirette al comparto editoriale contenute nella legge regionale 6 settembre 2013, n. 13 "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale".

Rispetto a queste ultime finalità, è da ricordare che con il Decreto Legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, è stato adottato il Testo unico della radiotelevisione, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazione dei media audiovisivi e radiofonici, quali quelle elettroniche, l'editoria ed internet in tutte le sue applicazioni. La legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha, invece, disposto l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, prevedendo, inoltre, che il Governo adotti uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

Alcune Regioni quali il Piemonte (l. r. 25 giugno 2008 n. 18), il Molise (l. r. 20 maggio 2015 n. 11) ed il Veneto (l. r. 11 maggio del 2015 n. 12), nel perseguire l'obiettivo di riconoscere e garantire il pluralismo nell'informazione come strumento di conoscenza e di formazione di un'opinione pubblica consapevole, nonché di diffusore della realtà territoriale regionale, hanno introdotto normative di dettaglio dirette a sostenere il sistema radiotelevisivo e l'editoriale locale.

Il presente disegno di legge, nel rispetto degli articoli 9, 21 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale ed in coerenza con la normativa dell'Unione Europea in tema di aiuti di Stato, introduce, in un settore quale quello dell'informazione una disciplina dettagliata, diretta a sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo sul proprio territorio dell'imprenditoria editoriale dell'informazione, quale componente fondamentale del patrimonio culturale campano, al fine di garantire il pluralismo e scongiurare la standardizzazione dei contenuti, prevedendo, altresì, interventi diretti a sostenere la crescita occupazionale soprattutto giovanile.

Il disegno di legge si compone di 15 articoli e V capi.

In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della legge, conformemente ai principi costituzionali e statutari, prevedendo azioni ed interventi volti a garantire un'attività di informazione

e comunicazione trasparente ed efficace per quanto riguarda la pubblica amministrazione regionale, sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l'impovertimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità e sostenere l'avvio di imprese di giovani giornalisti.

All'articolo 2 sono indicate le definizioni e gli ambiti di intervento. Le definizioni tendono a chiarire la distinzione tra informazione e comunicazione esterna. Per quanto concerne gli ambiti di intervento, sono previste azioni finalizzate a sistematizzare l'azione della pubblica amministrazione di comunicazione istituzionale, sia per la Regione sia per gli enti non economici da essa dipendenti, nonché interventi diretti a sostenere l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali, la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web e la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale, l'aggiornamento degli operatori.

All'articolo 3 si chiarisce la portata e lo scopo delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale sia per la Regione sia per gli enti da essa dipendenti e, al comma 3, si esplicita il principio del "Digital first", secondo cui le attività di informazione e comunicazione istituzionale sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate "on line" e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

All'articolo 4 si esplicitano i principi e i compiti delle strutture amministrative interne alla Pubblica amministrazione regionale che svolgono attività di ufficio stampa e di informazione, così come, parallelamente, all'articolo 5 si procede nello stesso modo per quanto riguarda le strutture amministrative competenti per le attività di comunicazione istituzionale. L'articolo 6 ne precisa le modalità organizzative.

L'articolo 7 istituisce il programma annuale delle attività di informazione e comunicazione recante indirizzi e previsioni di intervento per le azioni poste in essere dalla Giunta e dal Consiglio regionale.

L'articolo 8 individua le misure destinate all'editoria radiotelevisiva locale, individuando quali destinatari degli interventi le emittenti radiofoniche e televisive, via etere, digitale terrestre e con tecnologie satellitari, che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana. L'articolo 9 chiarisce la portata delle misure di sostegno.

L'articolo 10 indica gli ambiti di intervento di supporto per la stampa quotidiana e periodica locale, dettagliando al successivo articolo 11 i criteri.

All'articolo 12 è disposta la costituzione del Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale, individuando i casi di decadenza e revoca dei contributi e la conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito.

L'articolo 13 nel rispetto della normativa comunitaria, introduce la norma sugli aiuti di Stato.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge

“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La Regione Campania riconosce il sistema integrato dell'informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l'attuazione ad ogni livello dei principi democratici. Il pluralismo dell'informazione e della comunicazione rappresenta uno strumento di crescita sociale e culturale, nonché per i cittadini un importante diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale, in cui si trovano a operare e confrontarsi quotidianamente sia gli operatori dell'amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali, sia gli operatori privati.</p> <p>A tal fine, la Giunta regionale reputa opportuno implementare adeguatamente l'ordinamento regionale con norme volte, da un lato, a dare puntuale attuazione alle previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, dall'altro, attraverso un intervento normativo organico che regolamenti il settore dell'informazione e della comunicazione regionale.</p> <p>L'intervento normativo provvede, infatti, a creare opportunità di ammodernamento e migliore competitività nel settore radiotelevisivo locale e dell'editoria cartacea e digitale, attività di impresa attualmente caratterizzate da episodi di fallimenti del mercato dovuti principalmente alla crisi del settore pubblicitario, ai cambiamenti tecnologici e alla necessaria adozione di nuovi modelli di impresa, fattori che stanno modificando il comparto in maniera strutturale.</p> <p>In Campania, il settore dell'editoria dell'informazione e della comunicazione si presenta fortemente frazionato.</p> <p>Secondo lo "Studio economico del settore televisivo privato italiano 2015" dell'Osservatorio nazionale delle imprese radiotelevisive di Confindustria, operano circa 28 società di capitale relative all'editoria locale, con ricavi totali per il settore di più di 27 milioni di euro, e ricavi medi che sfiorano il milione. Il settore radiotelevisivo ha complessivamente occupato nel 2013 in maniera diretta circa 1.000 addetti. La redditività operativa è negativa (-9,1%), a causa della coda lunga della crisi e dello sfavorevole andamento degli investimenti pubblicitari, che rappresentano la parte più rilevanti dei ricavi per tali imprese, con di contro una diminuzione diacronica progressiva dal 2011 a oggi dei contributi statali. La perdita complessiva generata dal sistema in Campania è attualmente attestata a circa 600.000,00 euro annui, bilanciata comunque da un elevato grado di patrimonializzazione, pari a circa 40 milioni di euro.</p>

Per quanto riguarda l'editoria locale, secondo quanto rilevato dall'AIE nel 2015, il numero di editori in Campania appare in calo del 5% rispetto agli anni precedenti, attestandosi a un totale di 92 operatori. Riguardo all'editoria digitale non esistono dati attendibili riguardo al mercato regionale.

b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo è finalizzato da una parte a implementare adeguatamente nell'ordinamento regionale norme volte a dare puntuale attuazione alle previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e dall'altra a individuare azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, in particolare per scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere lo start up di impresa per giovani professionisti dell'informazione e della comunicazione.

c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Il monitoraggio ex post dell'effettiva realizzazione degli scopi intrinseci delle disposizioni previste dall'intervento normativo avverrà attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi. Tale verifica potrà avvenire attraverso la misurazione dei seguenti indicatori, differenziati secondo due aree tematiche:

- Attuazione della legge 150/2000:

- 1) numero di strutture amministrative presso gli enti regionali;
- 2) numero di strutture associate presso gli enti locali;
- 3) presentazione del Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione;

- Misure per l'editoria locale dell'informazione:

- 1) numero di nuove attrezzature acquistate;
- 2) numero di contenuti per il web prodotti;
- 3) numero dei notiziari trasmessi;
- 4) numero di autoproduzioni realizzate;
- 5) numero di progetti avviati per la valorizzazione del giornalismo partecipativo;
- 6) numero di addetti assunti e/o stabilizzati;
- 7) numero di corsi di aggiornamento e formazione avviati e numero dei partecipanti.

d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Beneficiari delle nuove disposizioni sono i componenti delle strutture amministrative regionali e degli enti non economici controllati dalla Regione che si occupano di informazione e comunicazione, nonché gli operatori del settore dell'editoria locale, e in particolare gli operatori radiotelevisivi e gli editori di stampa cartacea periodica.

Indirettamente, tutti i cittadini potranno beneficiare di un sistema di informazione e comunicazione istituzionale pubblica più trasparente e un mercato editoriale dell'informazione plurale.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Le procedure di consultazione sullo schema di intervento normativo sono state effettuate per via telematica in due momenti successivi: il primo nel febbraio 2017, il secondo nel settembre 2017.

Una prima serie di consultazioni si è tenuta attraverso la sezione del sito istituzionale della Regione "Regione Informa", dall'8 febbraio al 23 febbraio 2017 al fine di acquisire proposte in relazione a un riassetto normativo del settore. A tale iniziativa, ha fatto seguito l'acquisizione di osservazioni pervenute, rispettivamente il 20 e il 22 febbraio 2017, dal Coordinamento Autonomo Multimediale (CAM) e da Videoinformazioni Agenzia.

Videoinformazioni Agenzia osservava in particolare la necessità di integrare tra i beneficiari dell'intervento normativo anche le Agenzie Giornalistiche Televisive, visto il loro ruolo di sostegno strategico e fondamentale nel confezionamento dei Tg locali. Si è ritenuto di non dover accogliere l'osservazione in quanto l'intervento normativo ha come esclusivo obiettivo quello di sostenere le emittenti radio televisive ed editori cartacei locali, non anche i fornitori di contenuto come le agenzie giornalistiche.

CAM, coordinamento di cui sono parte le emittenti Julie Italia Srl, Tv7 Benevento, Orione Srl, Tvoggi Salerno, Sat15, Telelibera e Retesei, proponeva di: determinare i parametri di valutazione per dei meccanismi di sostegno al comparto, assegnando premialità in termini di punteggio alle emittenti che avessero provveduto ad assumere personale negli ultimi 3 anni; assegnare tali fondi ai primi 5 o ai primi 10 in graduatoria, a seconda della disponibilità e del numero di partecipanti. Si è ritenuto di non accogliere tali osservazioni in quanto, ai fini della semplificazione normativa e di evitare la cristallizzazione di requisiti e procedure, l'eventuale proceduralizzazione di interventi di sostegno al comparto avrebbe dovuto essere rinviata ad atti successivi della struttura amministrativa regionale.

La seconda sessione di consultazione online si è svolta dal 18 al 26 settembre, mediante avviso pubblico sul sito internet istituzionale, alla sezione "Campania partecipa", finalizzata a riaprire il dibattito rispetto alle linee guida prodromiche all'intervento normativo, focalizzate sui settori dell'informazione e della comunicazione. Tale sessione ha visto la partecipazione di "Comunicazione pubblica. Associazione italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale" e dell'Agenzia Videogiornalistica "Sud Comunicazioni".

"Comunicazione pubblica. Associazione italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale" ha espresso le seguenti necessità nell'ottica della redazione dell'intervento normativo: evidenziare la differenza fra le aree della comunicazione e dell'informazione; dare adeguato rilievo alle lauree in comunicazione ed equipollenti, come previsto dalla normativa vigente; considerare legislativamente il possesso delle attestazioni di "comunicatore pubblico" e di "addetto alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico"; tenere nella giusta considerazione anche le professionalità della comunicazione che si occupano delle nuove forme di comunicazione come quelle sul web; garantire il più possibile l'autonomia e la dignità professionale degli operatori della comunicazione e dell'informazione, affinché siano anche essi garanti del promuovere, a livello locale, la trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione, al fine di concorrere pienamente a rendere effettivi i diritti dei cittadini ad essere informati. Tali osservazioni sono state vagliate tecnicamente e parzialmente

	<p>accolte all'interno del testo, secondo quanto compatibile con l'ordinamento vigente.</p> <p>L'Agenzia Video-giornalistica "Sud Comunicazioni" ha proposto di offrire la possibilità alle agenzie video-giornalistiche che si occupano di informazione in Campania di essere coinvolte in progetti di innovazione garantendo fondi e convenzioni o in progetti di formazione e aggiornamento, in modo che riescano con un contributo regionale a sostenersi e a crescere creando nuove opportunità occupazionali. Tali osservazioni non sono state accolte all'interno del testo, in quanto l'intervento normativo si rivolge agli editori e non anche ai fornitori di contenuto come le agenzie video-giornalistiche.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>Per quanto concerne le attività di informazione e comunicazione, l'attuale quadro normativo risulta carente nell'implementazione delle specifiche previsioni vigenti nell'ordinamento nazionale, e in particolare della legge 150/2000 e relativi seguiti attuativi, recepita in maniera generale attraverso il regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania).</p> <p>Inoltre, sul versante del sostegno alle imprese, l'attuale quadro normativo regionale risulta non adeguatamente rispondente alla composizione del mercato editoriale, anche rispetto alle trasformazioni degli ultimi anni, sempre più orientato al digitale e ai nuovi media.</p> <p>L'opzione zero avrebbe come conseguenza quella di lasciare inalterato l'attuale quadro normativo, rendendolo manchevole di una migliore rispondenza alle esigenze della competitività del comparto e, indirettamente, nel garantire uno scenario di informazione plurale ai cittadini.</p>
<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>	<p>Eventuali attività di comunicazione e informazione a carico della Giunta e del Consiglio regionale finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini, seppur già promosse, non garantiscono il pieno perseguimento degli obiettivi specifici dell'intervento normativo.</p>
<p><i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i></p>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta è volta ad adeguare l'organizzazione delle funzioni di comunicazione e informazione della Regione e degli enti non economici da essa controllati all'ordinamento vigente e di rafforzare il settore dell'editoria regionale, sia radiotelevisiva sia a mezzo stampa, attraverso misure specifiche di sostegno.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>Attraverso una migliore implementazione della Legge 150/2000, i cittadini e gli operatori dell'informazione e della comunicazione potranno approvvigionarsi dei benefici di minori asimmetrie informative e di una informazione pubblica più trasparente e pluralista.</p> <p>Le misure individuate hanno effetti diretti sulle imprese e sulle loro capacità di modernizzazione e adeguamento di strumentazione e organizzazione aziendale, in quanto consentiranno di migliorare l'operatività di tali soggetti nel mercato dell'innovazione e di garantire il pluralismo dell'informazione e della comunicazione regionale.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi</p>

	<p>amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.</p>
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta, con un sostegno di breve periodo al fine dell'adeguamento delle imprese alle mutate condizioni di mercato, risulta coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato nel medio-lungo periodo riparando ad eventuali fallimenti.</p> <p>L'intervento normativo promuove attraverso specifiche previsioni l'accesso dei giovani alle possibilità di impiego del settore dell'editoria, anche sostenendo le nuove imprese di giovani professionisti dell'informazione e della comunicazione.</p>
<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare la Giunta regionale e il Consiglio.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento a carico di Giunta e Consiglio regionale, oltre alla consueta pubblicazione sul BURC.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere espletati nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dalle strutture amministrative regionali competenti, nonché dal Consiglio Regionale per ciò che concerne l'adeguatezza dello strumento normativo rispetto agli obiettivi del provvedimento.</p> <p>Il monitoraggio, tra l'altro, potrà concentrarsi sul rilevamento degli indicatori individuati. La loro valutazione potrà essere positiva nei casi in cui sia registrato un trend positivo rispetto ai seguenti indicatori:</p> <p>- Attuazione della legge 150/2000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numero di strutture amministrative presso gli enti regionali; 2) numero di strutture associate presso gli enti locali; 3) presentazione del Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione; <p>- Misure per l'editoria radiotelevisiva e per l'editoria locale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numero di nuove attrezzature acquistate; 2) numero di contenuti per il web prodotti; 3) numero dei notiziari trasmessi; 4) numero di autoproduzioni realizzate; 5) numero di progetti avviati per la valorizzazione del giornalismo partecipativo; 6) numero di addetti assunti e/o stabilizzati; 7) numero di corsi di aggiornamento e formazione avviati e numero dei partecipanti.

	<p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>La revisione dell'intervento regolatorio potrà essere realizzata attraverso successive modificazioni normative o, nei casi in cui è previsto e nei limiti dei principi individuati dalla legge regionale, attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata ad atti della Giunta.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>L'intervento normativo non recepisce norme dell'Unione Europea, ponendosi comunque in attuazione dei principi enunciati nell'Agenda digitale europea, di cui alla Comunicazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - COM/2010/0245, nella Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e nella Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Da evidenziare che in materia di aiuti di Stato, sono coerentemente riportati all'articolo 13 i riferimenti al regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e al regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE.</p>

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge

“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento europeo ed internazionale.</p> <p>L'intervento normativo si pone, infatti, in linea con la normativa vigente. In particolare: in materia di aiuti di Stato, sono coerentemente riportati all'articolo 9 i riferimenti al regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e al regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE; in materia di editoria si pone in conformità con le previsioni contenute nell'Agenda digitale europea, di cui alla Comunicazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - COM/2010/0245, nella Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e nella Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico.</p> <p>Rispetto all'ordinamento internazionale, l'intervento normativo si pone nel rispetto dei principi riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e dalla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali nonché dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto degli articoli 9 e 21.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, il provvedimento appare in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 198 del 26 ottobre 2016 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), riconoscendo e promuovendo il pluralismo dell'informazione e comunicazione come strumento di crescita sociale e culturale e diffusore di conoscenza.</p>

3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 8.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i>	<p>L'intervento normativo si propone di attuare a livello regionale la legge 150/2000, anche in conformità di quanto già previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania), nonché di completare le norme di dettaglio relative al settore dell'editoria attraverso misure specifiche per gli operatori dell'informazione e della comunicazione, sia radio-televisivi sia della stampa.</p> <p>A tal fine, per quanto concerne espressamente l'editoria, la proposta integra il quadro normativo affiancandosi, senza sovrapporsi, alla disciplina per gli operatori dell'editoria tradizionale già prevista dalla L.R. 6 settembre 2013, n. 13 "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale".</p>
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non si sovrappone con le vigenti previsioni normative relative al settore dell'editoria, né novella l'ordinamento aggravando gli oneri per imprese e cittadini.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Nella presente legislatura sono presenti due proposte di legge di consiglieri regionali su materia analoga: la PdL Reg. Gen. 24 (Sostegno alle imprese di informazione) ad iniziativa del consigliere Gambino, presentata il 17 luglio 2015; e la PdL Reg. Gen. 96 (Misure di promozione, sostegno e tutela del settore della comunicazione e informazione) ad iniziativa dei consiglieri Daniele, Casillo, Borrelli, Bosco, Alaia e De Pascale, presentata il 12 novembre 2015.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>Rispetto all'oggetto dell'intervento normativo, si segnala la seguente giurisprudenza.</p> <p>L'ordinanza n.172/2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità manifesta delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), dal Tribunale ordinario di Ancona, che prevedeva per il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione la possibilità di optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico, la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo.</p> <p>La sentenza n. 255/2010 ha dichiarato della medesima Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica), sollevata dalla Presidenza</p>

	<p>del Consiglio dei Ministri, che autorizzava la Giunta regionale del Piemonte a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi.</p>
<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L'intervento normativo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'articolo 7 l'approvazione da parte di Giunta regionale e Consiglio regionale di un Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione; ➤ all'articolo 8 l'adozione di una delibera di Giunta regionale finalizzata a individuare i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari e le modalità di accesso ai contributi previsti dal provvedimento per l'editoria radio-televisiva, nonché le modalità, la misura e i criteri di erogazione e rendicontazione dei contributi; ➤ all'articolo 11 l'emanazione di una delibera di Giunta regionale che disciplina i contenuti tecnici, i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento per gli operatori della stampa quotidiana e periodica locale; ➤ all'articolo 12, comma 2, l'adozione con delibera di Giunta regionale delle modalità e dei criteri di erogazione e rendicontazione dei contributi regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale, nonché la misura massima degli stessi.
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>La proposta, che contiene disposizioni aventi carattere oneroso, prevede come copertura che, agli oneri pari a euro 500.000 per l'anno 2017 e 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sulla Missione I, Programma I, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria 2017 – 2019.</p>

